

Un soggetto forfettario che svolge attività di intermediario assicurativo deve emettere fattura elettronica?

Il forfettario che svolge l'attività di intermediario assicurativo è esonerato dall'obbligo di fatturazione elettronica. L'articolo 1, comma 59, della legge 190/2014 dispone che i forfettari sono esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi nei casi previsti dall'articolo 2 del Dpr 696/96. L'articolo 2 del decreto menziona le intermediazioni assicurative tra le operazioni esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (articoli 10 numero 9) e 22, numero 6), del decreto Iva). La circolare 9/E/2019 (paragrafo 4.1) ha confermato che i forfettari non sono tenuti ad emettere fattura «per le attività esonerate ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 21 dicembre 1996, n. 696, purché, in ogni caso, ottemperino all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l'annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall'articolo 24 del Dpr n. 633 del 1972». Pertanto, in sostituzione dell'obbligo di emissione della fattura il forfettario dovrebbe istituire il registro dei corrispettivi. Rimane l'obbligo di fatturazione elettronica nei casi in cui la fattura sia richiesta dal cliente.

—Giorgio Confente